

Circolare n. 1 del 24.01.2017

In Gazzetta Ufficiale 21.12.2016, n. 297, S.O. n. 57, è stata pubblicata la [L. 11.12.2016, n. 232](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", in vigore dal 1.01.2017. Si sintetizzano brevemente le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

IN EVIDENZA



♦ [Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata](#)

Dal 1.01.2017, il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata (art. 66 Tuir, ossia imprese individuali e società di persone) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei **ricavi** (art. 85 Tuir) e degli altri proventi (art. 89 Tuir) **percepiti** nel periodo d'imposta e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (principio di cassa, anziché principio di competenza). Si segnala che il "regime di cassa" per i contribuenti in contabilità semplificata appare obbligatorio, in assenza di opzione per il regime di contabilità ordinaria. È possibile seguire, in ogni caso, le stesse regole di registrazione utilizzate fino al 2016, ossia evitare di indicare la data di incasso o di pagamento delle fatture emesse e ricevute se si esercita un'opzione vincolante per almeno un triennio, che consente di presumere che il documento "registrato" sia stato anche incassato/pagato nella stessa data in cui è contabilizzato sui registri Iva. Il nuovo regime di cassa non è sicuramente classificabile come "semplificazione" poiché non si traduce in minori adempimenti amministrativi, bensì potrà determinare maggiori costi per la tenuta della contabilità, poiché dovranno essere monitorate le entrate e le uscite finanziarie quali risultanti sia dalla cassa sia dai conti correnti bancari. Non è sufficiente, infatti, la mera contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute (a meno che non si scelga di optare per la tenuta della contabilità con il criterio della "registrazione", che però appare piuttosto vincolante). [...]

APPROFONDIMENTI



Imposte dirette

♦ Detrazione 65% per riqualificazione energetica	Pag. 5	♦ Imposta sostitutiva sui redditi esteri di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia	Pag. 6
♦ Detrazione 36-50% per ristrutturazioni edilizie	Pag. 5	♦ Detassazione dei premi di risultato	Pag. 7
♦ Detrazione per acquisto di mobili	Pag. 5	♦ Detassazione dei premi contro il rischio di non autosufficienza	Pag. 7
♦ Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (super e iper ammortamento)	Pag. 6	♦ No tax area pensionati	Pag. 7
♦ Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio	Pag. 6	♦ Imposta sul reddito d'impresa (IRI)	Pag. 7
♦ Limite di deducibilità per locazione autovetture per agenti	Pag. 6	♦ Ace	Pag. 7
♦ Blocco aumenti aliquote tributi regionali e comunali	Pag. 6	♦ Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni	Pag. 7
♦ Irpef imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	Pag. 6	♦ Rivalutazione dei beni d'impresa	Pag. 8
♦ Regime fiscale agevolato società sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro	Pag. 6	♦ Cessione agevolata di beni ai soci ed estromissione immobili dell'impresa individuale	Pag. 8



Iva

♦ Percentuali di compensazione Iva per animali vivi specie bovina e suina	Pag. 9	♦ Variazioni dell'imponibile o dell'Iva per mancato incasso della fattura	Pag. 9
♦ Contenuto dello scontrino e della ricevuta fiscale	Pag. 9	♦ Aumenti aliquote Iva	Pag. 9
♦ Lotteria associata all'emissione di scontrini	Pag. 9		



Diritto del lavoro

♦ Aliquota contributiva gestione separata Inps per professionisti senza cassa	Pag. 10	♦ Salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso alla pensione	Pag. 12
♦ Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape)	Pag. 10	♦ Opzione donna	Pag. 12
♦ Indennità per accesso alla pensione di vecchiaia per disoccupati e assistenza a disabili	Pag. 10	♦ Pensioni a favore dei superstiti	Pag. 12
♦ Quattordicesima ai titolari di pensione	Pag. 10	♦ Pensione di inabilità per malattie asbesto (amianto) correlate	Pag. 12
♦ Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita)	Pag. 11	♦ Esonero contributivo per alternanza scuola-lavoro	Pag. 12
♦ Cumulo periodi assicurativi	Pag. 11	♦ Esonero contributivo in agricoltura	Pag. 12
♦ Pensione per lavoratori precoci	Pag. 11	♦ Congedo obbligatorio per il padre lavoratore	Pag. 12
♦ Pensione per lavori usuranti	Pag. 11		



Agevolazioni

♦ Agevolazioni per interventi di messa in sicurezza degli edifici	Pag. 13	♦ Fondo sostegno alla natalità	Pag. 14
♦ Credito di imposta per strutture ricettive	Pag. 13	♦ Premio alla nascita	Pag. 14
♦ Credito di imposta per ricerca e sviluppo	Pag. 13	♦ Buono per frequenza asili nido bambini affetti da gravi patologie	Pag. 14
♦ Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie	Pag. 13	♦ Voucher baby-sitting e asili nido	Pag. 14
♦ Trasferimenti di fondi rustici nei territori montani	Pag. 13	♦ Sgravi contributivi settore della pesca	Pag. 14
♦ Finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari	Pag. 13	♦ Assegni al nucleo familiare	Pag. 14
♦ Contributo per investimenti finalizzati alla distribuzione gratuita di beni	Pag. 13		



Varie

♦ Pagamento tassa automobilistica	Pag. 15	♦ Erogazioni liberali alle scuole paritarie	Pag. 15
♦ Canone Rai	Pag. 15	♦ Bonus cultura per diciottenni e credito d'imposta per acquisto strumenti musicali	Pag. 15
		♦ Entrata in vigore	Pag. 15

IN EVIDENZA



Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata

Si riepilogano i tratti essenziali del nuovo regime di cassa, previsto dalla legge di Bilancio 2017, applicabile con decorrenza dal 1.01.2017, in attesa delle disposizioni attuative. La novità riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata e introduce, ai fini delle imposte dirette, il principio di cassa "naturale", in luogo di quella di competenza. Il nuovo regime di cassa si estende di anno in anno qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA DAL 2017

(+)	Ricavi e proventi " percepiti " (in luogo di "conseguiti").
(-)	Spese " sostenute " (in luogo delle spese documentate sostenute).
(+)	<ul style="list-style-type: none"> • Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. • Proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. • Plusvalenze e sopravvenienze attive.
(-)	<ul style="list-style-type: none"> • Minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 Tuir). • Ammortamenti (artt. 64, c. 2, 102, 103). • Perdite di beni strumentali (art. 101 Tuir). • Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 Tuir). • Deduzioni forfetarie (es.: intermediari e rappresentanti del commercio, autotrasportatori).
(=)	Reddito d'impresa¹.
Nota¹	Nulla è disposto in materia di perdite; pertanto, si ritengono applicabili le regole ordinarie in base alle quali la perdita è utilizzabile solo nel periodo d'imposta in cui è generata, in compensazione di qualsiasi tipo di reddito.

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni previste dalla L. 223/2016, in materia di determinazione del reddito d'impresa con il regime di cassa, **si applicano a decorrere dal 1.01.2017.**

ASPETTI CONTABILI

Registri Iva	Il regime semplificato consente la sola tenuta dei registri rilevanti ai fini fiscali. Il registro dei beni ammortizzabili può essere sostituito dalle relative annotazioni sul registro Iva acquisti.
(+)	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti che rientrano in tale regime devono annotare in appositi registri, in forma analitica e cronologicamente, i ricavi percepiti, nonché le spese sostenute, indicando: <ul style="list-style-type: none"> - l'importo (non letteralmente obbligatorio per il registro cronologico delle spese); - le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua (o riceve) il pagamento; - gli estremi della fattura o altro documento emesso.
<ul style="list-style-type: none"> • Registro cronologico ricavi percepiti • Registro cronologico spese sostenute <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Registro incassi e pagamenti</div>	
<p>I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli sopra indicati, devono essere annotati nei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>	
Tenuta dei soli registri Iva "integrati"	<ul style="list-style-type: none"> • I registri Iva possono sostituire i registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute qualora: <ul style="list-style-type: none"> - vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione Iva; - sia riportato, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono, in luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">In tale caso i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente, nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui sono incassati o pagati, richiamando il documento contabile già registrato ai fini Iva.</div>
Opzione per il regime di "registrazione"	
<ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti possono tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva (rilevanti ai fini delle imposte dirette). • In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Previa opzione, vincolante per almeno un triennio.</div>	



Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata

Esempio n. 1

Fac-simile per la conferma del regime contabile semplificato

Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C.
Via Roma, 50
20100 Milano (MI)

Egr. Dott. Bianchi Antonio
Via Brescia, 100 - 20100 Milano (MI)

Raccomandata a mano

Oggetto: tenuta contabilità semplificata

Io sottoscritto Rossi Mario nato a Milano (MI...), il 16.05.1968 ed ivi residente in Viale Zara, 54 codice fiscale R55MRA68E16F205Z in qualità di amministratore e socio accomandatario della società Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C. con sede in Milano (MI...), Via Roma, 50 iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. Q1234567890 codice fiscale n. Q1234567890

dichiara

di avere ricevuto dallo Studio Bianchi Antonio tutte le informazioni circa la nuova normativa in vigore dal 1.01.2017, inerente le "imprese minori", così come definite dall'art. 66 del Tuir, e specificatamente:

- determinazione del reddito con il **criterio di cassa**, in sostituzione del criterio per competenza adottato fino al 31.12.2016;
 - delle seguenti particolarità inerenti la determinazione del reddito:
 - rilevanza dei costi e dei ricavi al momento del **pagamento e dell'incasso**;
 - imputazione a costo nell'esercizio 2017 del magazzino al 31.12.2016;
 - irrilevanza nella determinazione del reddito delle rimanenze iniziali e finali, dei ratei e risconti, delle perdite su crediti, ecc.;
 - obbligo di tenuta delle scritture contabili, secondo una delle metodologie previste.
- Avendo fatto le conseguenti valutazioni al riguardo

comunica

di volere adottare dal 1.01.2017 il seguente regime contabile:

- regime di contabilità ordinaria (per opzione): determinazione del reddito con il criterio di competenza
 regime di contabilità semplificata (naturale): determinazione del reddito con il criterio di cassa

adottando il seguente metodo contabile:

- registri incassi e pagamenti;
 registri Iva integrati;
 opzione triennale di presunzione legale di coincidenza tra data di registrazione ed incasso/pagamento.

dichiara

- di essere a conoscenza che il regime di contabilità semplificata è una possibilità prevista dalla normativa fiscale e che l'esonero della tenuta dei libri contabili previsti dal Codice Civile ha valenza unicamente sotto il profilo fiscale;
- di essere a conoscenza che l'imprenditore commerciale è in ogni caso obbligato a tenere i libri contabili previsti dalla normativa civile, a prescindere dal regime fiscale in cui si trovi a operare la società, soprattutto in considerazione delle conseguenze civilistiche che derivano dalla violazione dell'obbligo;
- di essere stato informato che dalla violazione degli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria possono derivare, a carico degli amministratori, potenziali richieste risarcitorie non rigettabili in relazione alla circostanza di fruire delle semplificazioni contabili previste esclusivamente dalla normativa fiscale;
- di essere a conoscenza che altro aspetto conseguente alla violazione degli obblighi contabili civilistici attiene gli effetti civili e penali previsti dalla Legge Fallimentare. L'azione di responsabilità sociale trova applicazione in ambito fallimentare, in quanto esercitata dalla curatela, nell'ipotesi di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione ex post delle vicende societarie;
- di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione di fallimento delle società, l'amministratore che abbia violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale ovvero, nei casi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
- Nonostante sia stato messo a conoscenza dei rischi di tenuta della contabilità semplificata,
- conferma
- di conferire mandato, allo studio Bianchi Antonio di tenere esclusivamente la contabilità semplificata, manlevando il professionista da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di sollevare lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli effetti che la scelta, effettuata in relazione al regime di cassa, produrrà nei confronti del contribuente circa la determinazione del risultato dell'esercizio.

Cordiali saluti.

..... 31.01.2017
(Luogo e data)

..... *Mario Rossi*
(Firma)



FAC SIMILE CONFERMA REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO (COMPILABILE)

APPROFONDIMENTI

Si sintetizzano alcune delle ulteriori disposizioni contenute nella L. 11.12.2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", in vigore dal 1.01.2017.



Imposte dirette

DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

[Art. 1, c. 2, lett. a\)](#)

- È **prorogata al 31.12.2017** la detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
- Per gli interventi della stessa natura relativi a parti **comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata **fino al 31.12.2021**.
- Per le spese sostenute **dal 1.01.2017 al 31.12.2021** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino **l'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del **70%**.
- La medesima detrazione spetta, nella misura del **75%**, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015.
- Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 40.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

DETRAZIONE 36-50% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

[Art. 1, c. 2, lett. c\)](#)

- È prorogata **al 31.12.2017** la detrazione del 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
- Per le spese sostenute **dal 1.01.2017 al 31.12.2021** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia antisismici**, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
- A decorrere **dal 1.01.2017 e fino al 31.12.2021** le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella **zona sismica 3** di cui all'ordinanza 3274/2003.
- Qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del **70%** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il **passaggio a 2 classi di rischio inferiori**, la detrazione spetta nella misura **dell'80%**. Con decreto ministeriale sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
- Qualora gli interventi antisismici con riduzione del rischio sismico siano realizzati sulle **parti comuni di edifici** condominiali, le detrazioni dall'imposta del 70% e dell'80% spettano, rispettivamente, nella misura del **75% e dell'85%**. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a **euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1.01.2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
- A decorrere dal 1.01.2017 tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi antisismici rientrano anche le **spese effettuate per la classificazione e verifica sismica** degli immobili.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI

[Art. 1, c. 2, lett. c\)](#)

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di ristrutturazione, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate **sostenute nell'anno 2017** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del **50% delle spese** sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
- Ai fini della **fruizione** della detrazione dall'imposta le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di ristrutturazione edilizia.



Imposte dirette (segue)

MAGGIORAZIONE DELLA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (SUPER E IPER AMMORTAMENTO)

[Art. 1, cc. 8-13](#)

- Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è **maggiorato del 40%** (super ammortamento) anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, **esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto**, effettuati **entro il 31.12.2017**, ovvero **entro il 30.06.2018** a condizione che, entro la data del 31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia **avvenuto il pagamento** di acconti in misura almeno pari al **20% del costo** di acquisizione.
- Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo citato, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione è **maggiorato del 150%** (iper ammortamento).
- Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che, nel periodo citato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%.

RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO

[Art. 1, c. 36](#)

- Il versamento della ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate **raggiunga l'importo di euro 500**.
- Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di **versamento entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno** anche qualora non sia stato raggiunto tale importo.
- Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite **conti correnti bancari o postali** a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
- L'inosservanza della nuova disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER LOCAZIONE AUTOVETTURE PER AGENTI

[Art. 1, c. 37](#)

- Il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è **aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro**.

BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TRIBUTI REGIONALI E COMUNALI

[Art. 1, c. 42](#)

- Anche per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
- Anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale **la maggiorazione della Tasi confermata per l'anno 2016** (misura applicata per l'anno 2015).

IRPEF IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E COLTIVATORI DIRETTI

[Art. 1, c. 44](#)

- Per gli **anni 2017, 2018 e 2019** i **redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile** ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

REGIME FISCALE AGEVOLATO SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

[Art. 1, c. 50](#)

- A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2017 è **elevato a 400.000 euro** l'importo massimo dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle associazioni senza scopo di lucro per l'accesso al regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI ESTERI DI PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA

[Art. 1, cc. 152-159](#)

- Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
- L'imposta sostitutiva dell'Irpef è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 C.C.. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.



Imposte dirette (segue)

DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

[Art. 1, c. 160](#)

- Sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10%**, entro il **limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi** (anziché 2.000 euro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
- Le somme e i valori determinati secondo il valore normale di specifici beni (di cui all'art. 51, c. 4 Tuir) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste per i fringe benefit (autovetture, prestiti, fabbricati in locazione) e **non sono soggetti all'imposta sostitutiva**, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme agevolabili con la detassazione.

DETAZZAZIONE DEI PREMI CONTRO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA

[Art. 1, c. 161](#)

- Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana (le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, c. 2, lett. d), nn. 1) e 2) D.M. Lavoro 27.10.2009), o aventi per oggetto il **rischio di gravi patologie**.

NO TAX AREA PENSIONATI

[Art. 1, c. 210](#)

- Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione con età **inferiore a 75 anni** spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista all'art. 13, c. 1 Tuir, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
 - a) **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
 - b) **1.297 euro**, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) **1.297 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
- Per tali soggetti la detrazione è, quindi, equiparata a quella prevista a favore dei titolari di pensione con età **non inferiore a 75 anni**.

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

[Art. 1, cc. 547, 548](#)

- Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria** è escluso dalla formazione del reddito complessivo e **assoggettato a tassazione separata** con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1.01.2017, è **pari al 24%**.
- Dal reddito d'impresa sono **ammesse in deduzione le somme prelevate**, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

ACE

[Art. 1, cc. 549-553](#)

- È abrogata la disposizione che prevede la determinazione con decreto dell'aliquota percentuale aumentata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale per le società quotate (mai entrata in vigore in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea). Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale fissata con decreto alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio **in corso al 31.12.2010**.
- Dall'8° periodo d'imposta (2018) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata **al 2,7%**. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3%; per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, al 31.12.2015, **al 31.12.2016 e al 31.12.2017** l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5%, **al 4,75% e al 2,3%**.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

[Art. 1, cc. 554, 555](#)

- È riaperta la possibilità di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime d'impresa alla data del **1.01.2017**.
- La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva, **pari all'8%, è fissata al 30.06.2017**.



RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

[Art. 1, cc. 556-564](#)

- Le società di capitali e i soggetti assimilati indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni** di controllo e di collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in **corso al 31.12.2015**.
- La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **in corso al 31.12.2016**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 10%**.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del **16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili**.

CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI ED ESTROMISSIONE IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

[Art. 1, cc. 565, 566](#)

- Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere **successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017**.
- I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**.
- Le disposizioni si applicano anche alle **esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale** dei beni, posseduti alla data del **31.10.2016, poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017**. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**. Per i soggetti che si avvalgono della proroga gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2017.



**PERCENTUALI DI
COMPENSAZIONE IVA
PER ANIMALI VIVI SPECIE
BOVINA E SUINA**

[Art. 1, c. 45](#)

- Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro il 31.01.2017, le percentuali di compensazione Iva (art. 34, c. 1 Dpr 633/1972) applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente **in misura non superiore al 7,7% e all'8%**.

**CONTENUTO DELLO
SCONTRINO E DELLA
RICEVUTA FISCALE**

[Art. 1, cc. 537-539](#)

- Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del **numero di codice fiscale del cessionario o committente**, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
- La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere **dal 1.01.2018**.

**LOTTERIA ASSOCIATA
ALL'EMISSIONE DI
SCONTRINI**

[Art. 1, cc. 540-544](#)

- A decorrere dal 1.01.2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
- Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, **comunicino il proprio codice fiscale all'esercente** e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui all'art. 2, cc. 3 e 4 D. Lgs. 127/2015.

**VARIAZIONI
DELL'IMPONIBILE O
DELL'IVA PER MANCATO
INCASSO DELLA
FATTURA**

[Art. 1, c. 567](#)

- L'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva indicata in fattura emessa nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione, possono essere effettuati nel caso di mancato incasso connesso solo quando dette procedure si **sono concluse infruttuosamente**.
- La disposizione annulla la disciplina introdotta nell'art. 26 Dpr 633/1972 dalla L. 208/2015.

AUMENTI ALIQUOTE IVA

[Art. 1, cc. 631, 632](#)

- È **differito al 1.01.2018**, anziché al 1.01.2017, l'incremento di 3 punti percentuali dell'aliquota Iva del 10%; l'aumento dell'aliquota Iva del 22% è rimodulato con le seguenti scadenze:
 - a) aumento di 3 punti percentuali **dal 1.01.2018**;
 - b) aumento di ulteriori 0,9 punti percentuali **dal 1.01.2019**.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedevano un aumento per il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2018 delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.



**ALiquota
CONTRIBUTIVA
GESTIONE SEPARATA
INPS PER
PROFESSIONISTI
SENZA CASSA**

[Art. 1, c. 165](#)

- A decorrere **dall'anno 2017**, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata, che **non risultano iscritti ad altre gestioni** di previdenza obbligatoria **né pensionati**, l'aliquota contributiva è **stabilita in misura pari al 25%**.

**ANTICIPO FINANZIARIO
A GARANZIA
PENSIONISTICA (APE)**

[Art. 1, cc. 166-178](#)

- A decorrere **dal 1.05.2017**, in via sperimentale fino al 31.12.2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a **quote mensili per 12 mensilità** a un soggetto in possesso di specifici requisiti **fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia**.
- La **restituzione del prestito** avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una **durata di 20 anni**. Il prestito è coperto da una **polizza assicurativa obbligatoria** per il rischio di premorienza.
- L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta di APE, hanno un'**età anagrafica minima di 63 anni** e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia **entro 3 anni e 7 mesi**, purché siano in possesso del **requisito contributivo minimo di 20 anni** e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, **a 1,4 volte il trattamento minimo** previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

**INDENNITÀ PER
ACCESSO ALLA
PENSIONE DI
VECCHIAIA PER
DISOCCUPATI E
ASSISTENZA A DISABILI**

[Art. 1, cc. 179-186](#)

- In via sperimentale, **dal 1.05.2017** e fino al 31.12.2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in una delle condizioni previste, al compimento del **requisito anagrafico dei 63 anni**, è riconosciuta un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente **tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia**. L'indennità è riconosciuta alle persone che:
 - a) si trovano in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7 L. 604/1966), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con **handicap in situazione di gravità** e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - c) hanno una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla L. 232/2016 che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere **particolarmente difficoltoso e rischioso** il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
- La concessione dell'indennità è subordinata alla **cessazione dell'attività lavorativa** e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
- L'indennità è erogata **mensilmente su 12 mensilità** nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.
- L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare **l'importo massimo mensile di 1.500 euro** e non è soggetto a rivalutazione.

**QUATTORDICESIMA AI
TITOLARI DI PENSIONE**

[Art. 1, c. 187](#)

- È disposto l'incremento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di **età superiore a 64 anni** che posseggono un reddito complessivo individuale **non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo** annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, nei limiti previsti dalla tabella D allegata alla L. 232/2016.



Diritto del lavoro (segue)

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

[Art. 1, cc. 188-193](#)

- A decorrere **dal 1.05.2017**, in via sperimentale fino al 31.12.2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia e in possesso della certificazione per l'APE, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, **possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea**, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
- La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla **ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono **computati fino a un massimo di 15**.

CUMULO PERIODI ASSICURATIVI

[Art. 1, cc. 195-198](#)

- Ai fini di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative, **il requisito della mancata maturazione del diritto autonomo** per l'accesso alla pensione di vecchiaia è soppresso. Inoltre, il cumulo è esteso anche alle gestioni delle casse privatizzate e a quelle dei liberi professionisti.
- La facoltà può essere esercitata anche per la liquidazione del trattamento pensionistico anticipato a condizione che il soggetto interessato abbia i **requisiti anagrafici** previsti dall'art. 24, c. 6 D.L. 201/2011 e il **requisito contributivo** di cui all'art. 24, c. 7 del medesimo decreto, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal c. 10, adeguata agli incrementi della speranza di vita, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.

PENSIONE PER LAVORATORI PRECOCI

[Art. 1, cc. 199-205](#)

- A decorrere **dal 1.05.2017**, il requisito contributivo di cui all'art. 24, c. 10 D.L. 201/2011 è ridotto a 41 anni per i lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, che hanno **almeno 12 mesi di contribuzione** per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7 L. 604/1966) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
 - b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente **con handicap in situazione di gravità**;
 - c) hanno una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla L. 232/2016 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere **particolarmente difficoltoso e rischioso** il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, cc. 1, 2 e 3 D. Lgs. 67/2011.

PENSIONE PER LAVORI USURANTI

[Art. 1, cc. 206-209](#)

- Con effetto **dal 1.01.2017 sono abrogate**, per gli addetti alle **lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le finestre** relative alle decorrenze del trattamento pensionistico.
- Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora tali lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative usuranti, per un periodo di tempo pari alternativamente:
 - a) ad almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa (non più solo per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017);
 - b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (non più solo per le pensioni aventi decorrenza dal 1.01.2018).
- In via transitoria, con riferimento ai requisiti richiesti, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.



Diritto del lavoro (segue)

SALVAGUARDIA DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE

[Art. 1, cc. 212-221](#)

- A seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni sono rideterminati gli importi degli oneri e delle risorse, nonché il limite massimo dei beneficiari.
- Per i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente al 1.01.2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono **riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 36 mesi successivi** alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

OPZIONE DONNA

[Art. 1, cc. 222-225](#)

- Dal 1.01.2017 la facoltà di accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di specifici requisiti è **estesa alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31.12.2015, i requisiti di anzianità contributiva** previsti dall'art. 9, c. 1 L. 243/2009 per effetto degli incrementi della speranza di vita, a condizione che **optino per il sistema di calcolo contributivo integrale**.
- Per tali lavoratrici restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità.

PENSIONI A FAVORE DEI SUPERSTITI

[Art. 1, c. 249](#)

- Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, **concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000**.

PENSIONE DI INABILITÀ PER MALATTIE ASBESTO (AMIANTO) CORRELATE

[Art. 1, cc. 250, 251](#)

- A decorrere **dal 1.01.2017** e nei limiti previsti, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una **pensione di inabilità**, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

[Art. 1, cc. 308-313](#)

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, **decorrenti dal 1.01.2017 al 31.12.2018**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero **pari a 3.250 euro** su base annua.

ESONERO CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA

[Art. 1, cc. 344, 345](#)

- Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con **età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola **effettuate tra il 1.01.2017 e il 31.12.2017**, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di **12 mesi nel limite del 66%** e per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi nel limite del 50%**.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE

[Art. 1, c. 354](#)

- L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, è **prorogata anche per gli anni 2017 e 2018**.
- La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata **a 2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018**, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al D.M. Lavoro 22.12.2012.
- Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un **periodo ulteriore di un giorno** previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.



AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI

[Art. 1, c. 2, lett. b\)](#)

- È prorogato al **31.12.2017** il termine entro cui dovranno essere definite misure e incentivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l'incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica degli edifici esistenti.

CREDITO DI IMPOSTA PER STRUTTURE RICETTIVE

[Art. 1, cc. 4-7](#)

- Il credito d'imposta per strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 D.L. 83/2014) è riconosciuto anche **per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%**, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica ovvero acquisto di mobili. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica (L.96/2006 e norme regionali).
- Il credito d'imposta è ripartito **in 2 quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti delle risorse stanziare.

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

[Art. 1, cc. 15, 16](#)

- Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013 è riconosciuto per le spese sostenute **fino al 2020**, anziché fino al 2019. Inoltre, sono elevati **dal 25 al 50%** la misura del credito di imposta e **da 5 a 20 milioni di euro** il limite massimo per ciascun beneficiario.
- L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo SEE ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.1996.
- Il credito di imposta, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, è fruibile **dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLE VENDITE GIUDIZIARIE

[Art. 1, c. 32](#)

- Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, ovvero di una procedura di vendita nei fallimenti, sono assoggettati alle **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna**, a condizione che l'acquirente dichiari che intende **trasferirli entro 5 anni** (anziché 2 anni).
- Le disposizioni hanno effetto per gli **atti emessi fino al 30.06.2017** (anziché 31.12.2016).

TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI NEI TERRITORI MONTANI

[Art. 1, c. 47](#)

- Riproposte le agevolazioni di cui all'art. 9, c. 2 Dpr 601/1973, ai sensi del quale nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle **imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali**.
- Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI

[Art. 1, cc. 52-58](#)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle Pmi (art. 2, c. 2 D.L. 69/2013) è **prorogato al 31.12.2018**.
- Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI BENI

[Art. 1, cc. 59-64](#)

- Ai soggetti (art. 1, c. 1 L. 155/2003) che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, è riconosciuto un **contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui**, nel limite delle risorse stanziare **per gli anni 2017 e 2018**.
- Il contributo è corrisposto dal venditore mediante **compensazione con il prezzo di acquisto**.



FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITÀ

[Art. 1, cc. 348, 349](#)

- Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità», volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, **nati o adottati a decorrere dal 1.01.2017**, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

PREMIO ALLA NASCITA

[Art. 1, c. 353](#)

- A decorrere **dal 1.01.2017** è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore **dell'importo di 800 euro**.
- Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo è corrisposto dall'Inps **in unica soluzione**, su domanda della futura madre, **al compimento del 7° mese** di gravidanza o all'atto dell'adozione.

BUONO PER FREQUENZA ASILI NIDO BAMBINI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE

[Art. 1, c. 355](#)

- Con riferimento ai nati a decorrere **dal 1.01.2016**, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, **un buono di 1.000 euro su base annua** e parametrato a 11 mensilità.
- Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di **idonea documentazione** attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
- Il beneficio **non è cumulabile** con la detrazione dall'imposta delle spese per gli asili nido ai fini Irpef e non è altresì fruibile contestualmente con il voucher per baby-sitting e asili nido.

VOUCHER BABY- SITTING E ASILI NIDO

[Art. 1, cc. 356, 357](#)

- Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il voucher baby-sitting (pari a 600 euro mensili per massimo 6 mesi in alternativa al congedo) è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli **anni 2017 e 2018**, ferme restando le relative disposizioni attuative e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

SGRAVI CONTRIBUTIVI SETTORE DELLA PESCA

[Art. 1, c. 431](#)

- A decorrere **dall'anno 2017** i benefici relativi agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, sono corrisposti **nel limite del 48,70%**.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

[Art. 1, c. 599](#)

- Presso il Ministero dell'Economia è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare **in presenza di 4 o più figli**, da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione Europea, i cui criteri e le modalità di erogazione saranno definiti con decreto.



**PAGAMENTO TASSA
AUTOMOBILISTICA**

[Art. 1, cc. 38, 39](#)

- Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche la facoltà di pagamento cumulativo è **estesa alle aziende con flotte di auto e camion** delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
- I versamenti cumulativi devono in ogni caso essere eseguiti in favore della Regione o Provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.

CANONE RAI

[Art. 1, c. 40](#)

- Per l'anno 2017 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari complessivamente **all'importo di euro 90**.

**EROGAZIONI
LIBERALI ALLE
SCUOLE PARITARIE**

[Art. 1, c. 620](#)

- Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un **conto corrente bancario o postale** intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.

**BONUS CULTURA
PER DICOTTENNI E
CREDITO D'IMPOSTA
PER ACQUISTO
STRUMENTI
MUSICALI**

[Art. 1, c. 626](#)

- Le disposizioni relative al bonus cultura, di cui all'art. 1, c. 979 della L. 208/2015, si applicano nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che **compiono 18 anni di età nell'anno 2017**, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di **musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera**.
- Per l'anno 2017, nel limite complessivo di spesa previsto, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 1, c. 984 della L. 208/2015, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concesso un **contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500**, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

ENTRATA IN VIGORE

[Art. 19](#)

- La L. 232/2016, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2017**.